

00901913/00054

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI
(DANNI E VITA NON IBIPs)

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Dati della persona fisica:

Nome e cognome:	Qualifica: Addetto all'interno dei locali	
N. iscrizione al RUI:	Sezione di iscrizione al RUI:	Data di iscrizione al RUI:
Recapiti telefonici:	e-mail:	
pec:	Sito internet:	

Dati dell'intermediario iscritto nella Sezione "D" del RUI, per il quale viene svolta l'attività:

Ragione Sociale: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO SOCIETA' COOPERATIVA		
N. iscrizione al RUI: D000061238	Sezione di iscrizione al RUI: D	Data di iscrizione al RUI: 26/02/2007
Sede Legale: Triuggio (Mb)		Recapiti telefonici: 0362/9233.1
e-mail: bccvalledellambro@bccvalledellambro.it	pec: 08901.bcc@actaliscertymail.it	Sito internet: www.bccvallelambro.it/

Autorità competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta

- IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Id Contract: DUIMUP01-DUIMUP01_COPIA_BANCA-2026-06-06 01:01:01.001

SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione

La distribuzione relativamente a questa proposta/contratto è svolta per conto di: BCC Assicurazioni SpA

Il contratto è distribuito sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale con:

Ragione Sociale: BCC Servizi Assicurativi S.r.l.		
N. iscrizione al RUI: A000012622	Sezione di iscrizione al RUI: A	Data di iscrizione al RUI: 01/02/2007
Sede legale: Via Carlo Esterle, 9/11 - 20132 Milano (MI)		Recapiti telefonici: 02/70123413
e-mail: info@bccserviziassicurativi.bcc.it	pec: operation.bccserviziassicurativi@actaliscertymail.it	Sito internet: www.bccserviziassicurativi.it

Ruolo svolto dall'intermediario, *Emittente* : contatto con l'impresa

Ruolo svolto dalla banca, *Proponente* : contatto con il cliente

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

La Bcc di Triuggio e Valle del Lambro ed i soggetti che operano per la stessa non sono detentori di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione e' detentrica di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Bcc di Triuggio e Valle del Lambro

La Banca ha un accordo di distribuzione con altro Intermediario BCC Servizi Assicurativi. Quest'ultimo ed i soggetti che operano per lo stesso non sono detentori di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione;

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione e' detentrica di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Intermediario BCC Servizi Assicurativi;

La Banca e BCC Servizi Assicurativi S.r.l. sono soggetti ad attivita' di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.a. la quale ha in essere relazioni commerciali e detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto di BCC Assicurazioni Spa e superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto di BCC Vita Compagnia di Assicurazioni Vita Spa.

SEZIONE IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'intermediario non presta alcuna attività di consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3 e 4, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

La Banca non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale e svolge la propria attività di distribuzione assicurativa nel quadro degli accordi di partnership definiti dal Gruppo ICCREA con le imprese di assicurazione BCC Assicurazioni S.p.A. e BCC Vita S.p.A. che prevedono tra l'altro, per quanto attiene ai prodotti assicurativi vita, un regime di esclusiva in favore di BCC Vita S.p.A.

L'elenco delle imprese con cui l'intermediario ha in essere rapporti di affari è disponibile nei locali della filiale o nel sito della banca. Il cliente ha la facoltà di chiederne la consegna o trasmissione.

Nell'ambito dell'attività di distribuzione sono adottati presidi idonei ad identificare i conflitti di interesse e misure ragionevoli volte ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

SEZIONE V - Informazioni relative alle remunerazioni

Per il prodotto intermediato è corrisposto un compenso sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo nonché eventuali benefici economici e non, al raggiungimento di determinati obiettivi, anche in virtù di rapporti di Gruppo. Tali eventuali benefici possono essere anche non direttamente correlati alla distribuzione del presente contratto ma all'attività di distribuzione assicurativa complessivamente svolta.

Le informazioni sopra rese riguardano i compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto.

SEZIONE VI - Informazioni sul pagamento dei premi

Relativamente all'intermediazione di questo contratto, l'intermediario, vista la propria operatività basata sull'incasso dei premi tramite SDD e/o bonifici diretti alle Compagnie e vista la mancanza di gestione di somme a favore dell'assicurato, non è soggetto agli obblighi di separazione patrimoniale di cui all'art. 117 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:

- alla Banca presso l'ufficio Reclami c/o BCC di Triuggio e della Valle del Lambro S.c. ' Via Serafino Biffi , n. 8 20844 Triuggio (Mb) ovvero compilando l'apposito form online

- o all'Impresa preponente secondo le modalità e presso i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo nella relativa sezione.

Nel caso in cui il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Banca o dell'Impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi

Il contraente ha la facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo alla Banca e/o all'Impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Si precisa che, in caso di rapporti di libera collaborazione tra Intermediari assicurativi ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. n.179/2012 convertito in L.221/2012, il contraente potrà presentare reclamo per iscritto alla stessa Banca secondo gli stessi riferimenti e modalità sopra indicati.

SEZIONE VIII – Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

La Banca informa che:

- a. il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Si rinvia al DIP Aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni relative ai contenuti ed alle modalità di attuazione dello stesso;
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

TRIUGGIO - 04/05/2026